

004335

Sent. N. \_\_\_\_\_

Spediz. \_\_\_\_\_

Depos. 21 LUI

R.G. \_\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO

in persona del Giudice dott. Piero ROCCHETTI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G.L. **OMISSIS** promossa da:

005663

**OMISSIS** elettivamente domiciliato in Torino,

presso lo studio dell'Avv. **OMISSIS** che lo rappresenta e difende

per delega in atti

PARTE RICORRENTE

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per il Piemonte -, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art 417 bis comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art 42 del D.lg. 31/3/86 n. 80 e successive modificazioni, dalla

**OMISSIS** Dirigente dello stesso Ministero elettivamente domiciliata in Torino presso il Centro Servizi Amministrativi, sito in Torino, Via Coazze n. 18.

PARTE CONVENUTA

Oggetto: ricostruzione carriera per servizio estero

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 3/12/2002, **OMISSIS** conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, esponeva:

- di prestare la propria attività di ruolo in qualità di docente di scuola media secondaria alle dipendenze del MIUR con decorrenza economica e giuridica a far data dal 1/9/87 ;
- di avere prestato servizio di ruolo dal 27/5/95 al 31/8/97 ( per un totale di due anni, sei mesi e 4 giorni ) in scuole italiane all'estero ;

- di avere rilevato , nel decreto di ricostruzione di carriera ricevuto il 2/2/2002 , che detto periodo svolto in scuole italiane all'estero veniva supervalutato in maniera riduttiva con anticipi, nel passaggio di posizione stipendiale , riassorbiti al momento della maturazione della posizione stipendiale con il servizio effettivo .

Chiedeva di sentire dichiarare il suo diritto alla progressione economica prevista dall'art 68 del CCNL 5/8/95 con la supervalutazione del servizio prestato all'estero nella misura del doppio per i primi due anni e di un terzo per il restante periodo ( art 673 c. 1 T.U. 297/94 ) senza alcun assorbimento al raggiungimento della superiore posizione stipendiale e

conseguentemente , condannare il MIUR al riconoscimento , nella ricostruzione di carriera , della terza posizione stipendiale a far data dal 1/1/96 ( anni 9 ) e della quarta posizione stipendiale dal 1/9/2000 ( anni 15 ) con condanna al pagamento delle differenze retributive.



Resisteva il MIUR , nel costituirsi in giudizio , contestando in diritto gli esunti avversari e chiedendo la reiezione del ricorso ; con vittoria di spese

All'udienza del 4/6/2003 , dopo avere sentito un funzionario del MIUR in qualità di teste e all'esito della discussione , la causa veniva decisa come da separato dispositivo di sentenza.

#### RILEVATO E RITENUTO :

- che la Difesa del ricorrente ha evidenziato come il DPR 23/8/88 n. 389 prevedeva una progressione economica e giuridica del personale della scuola strutturata per coefficienti e classi stipendiali ( all'interno delle quali venivano concessi aumenti biennali di merito ).
- che , con riguardo alla valutazione del servizio estero , la disposizione di riferimento è l'art 673 comma 1 e comma 2 del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione , relative alle scuole di ogni ordine

e grado di cui al d.lgs. n. 297 del 14/6/94, ove si afferma: "Il servizio di ruolo prestato all'estero è calcolato; agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo.

Il servizio stesso è valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della metà per i primi due anni e d'un terzo per gli anni successivi".

- che in ricorso è stato riconosciuto che le maggiorazioni per il servizio estero consistevano nella pura e semplice anticipazione degli aumenti biennali periodici i quali, in caso di passaggio alla successiva classe stipendiale, erano riassorbiti non producendo alcuna effettiva anzianità di carriera (questo indipendentemente dallo svolgimento dell'attività lavorativa in Italia o all'estero).

che, sempre secondo la Difesa del ricorrente, tale previsione sarebbe cambiata a seguito del CCNL 4/8/95 del comparto scuola che ha ristrutturato la retribuzione del personale, inquadrato, sulla base della anzianità giuridica posseduta al 31/12/95, in una delle sette posizioni stipendiali (o "gradoni") previste dalla tabella allegato B al CCNL 1994/97 (arg. Ex art 66 c. 1 e 68 CCNL citato) con eliminazione degli aumenti biennali periodici intermedi.

- che l'inquadramento nelle suddette posizioni stipendiali è avvenuto secondo le disposizioni diramate con la CM n. 595 del 20/9/96 che al punto 2 (interruzioni e supervalutazioni del servizio) dispone che: "l'art 81 del CCNL agosto 1995, ha confermato la vigenza delle particolari norme concernenti la supervalutazione del servizio, i cui benefici si sostanziano nell'attribuzione di una maggiorazione di anzianità che comporta un'accelerazione della progressione economica. E' da ritenere che nella nuova struttura retributiva i benefici in questione - ove non siano stati in precedenza già riconosciuti - debbano essere riconosciuti mediante

*l'attribuzione dello scaglione stipendiale in corso di maturazione , con un anticipo temporale corrispondente a quello della supervalutazione ..."*

- che , secondo parte ricorrente , ciò comporta che il dipendente che ha prestato la propria attività in servizio di ruolo all'estero avrà la propria anzianità di servizio maggiorata ( sia per quanto concerne la progressione economica ex art 68 CCNL che per quanto concerne il trattamento di quiescenza ) di quanto previsto dalle norme di supervalutazione, senza alcun riassorbimento in caso di passaggio alla posizione stipendiale superiore per maturazione dell'ordinario periodo di servizio.

 che , a parere dello scrivente , tale tesi non è accoglibile infatti la vigenza della disposizione dell'art 673 del D.lvo 297/94 è confermata dall'art 81 del CCNL 5/8/95 ( quindi anche dopo la c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro ) norma che espressamente prevede che : "*per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente contratto , ai sensi dell'art 72 del D.lvo n. 29 del 1993 rimangono in vigore le norme di legge e contrattuali vigenti*"

La disposizione sopra richiamata ribadisce in modo inequivocabile che il beneficio in parola , ai fini della progressione in carriera , è di natura prettamente economica e non comporta , come invece accade ai fini pensionistici , una maggiorazione giuridica della anzianità.

- che , come evidenziato dalla teste **OMISSIS** ( funzionario presso il MIUR ) effettivamente la circolare ministeriale n. 595 del 96 ha ingenerato una situazione di equivoco utilizzando impropriamente la dizione " maggiorazione di anzianità " , tuttavia la stessa circolare ha ribadito che la norma contrattuale richiama le disposizioni di legge vigenti.

In sostanza è solo cambiata la modalità di erogazione degli aumenti di stipendio , passando dalle posizioni stipendiali , che potevano comportare un aumento della retribuzione con cadenza da uno a tre anni , ai cd. " gradoni " con i quali viene ampliata la durata del periodo per passare da un livello stipendiale ad un'altro ( in genere la permanenza è tra i tre e i sette anni ;

vedasi la dep. In atti ) . In ogni caso il vantaggio per chi presta il servizio all'estero continua a sussistere e consiste , appunto , nel potere usufruire anticipatamente del beneficio stipendiale corrispondente al superiore gradone.

Il ricorso deve , quindi , essere respinto ; non avendo la parte convenuta documentato le spese sostenute nessuna pronuncia deve essere espressa sul punto.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro

Visto l'art. 429 c.p.c.

- respinge il ricorso ;
- nulla in punto spese.

Torino, 4/6/2003

IL CANCELLIERE  
Dr. Roberto ASTOLFI

IL GIUDICE  
Dott. Piero Rocchetti



depositato in cancelleria oggi  
21 LUG. 2003  
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE  
Dr. Roberto ASTOLFI

